



Parte Speciale “B”:

I reati societari

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO DA

EMAK S.p.A.

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	26/03/2008
1	Aggiornamento	7/08/2015
2	Aggiornamento	9/08/2023
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Compilazione :	<i>Firma : Studio Legale Baldi</i>	<i>Data : 20/07/2023</i>
Verifica OdV	<i>Firma : S. Mandelli- R.Bertuzzi – G. Ghinazzi</i>	<i>Data : 27/07/2023</i>
Approvazione del CdA	<i>Firma: Luigi Bartoli</i>	<i>Data : 9/082023</i>

PARTE SPECIALE "B"

Reati societari

Di seguito si descrivono le fattispecie penali contemplate nella presente Parte Speciale ed indicate all'**art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**.

1.1 Falsità nelle comunicazioni e nelle relazioni

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2622 C.C.)

Quanto alle fattispecie di reato contemplate negli artt. 2621 e 2622 c.c., i cui soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, esse sono caratterizzate dalla medesima condotta tipica e si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Questi reati si realizzano mediante:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni; ovvero
- l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale della società o del gruppo al quale essa appartiene.

In entrambi i casi la condotta, oltre a risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, deve altresì essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Va precisato che:

- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate.

- FALSITA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni da parte della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse nonché con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i soggetti medesimi.

Inoltre, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sottoposta a revisione e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Va osservato che il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

- **I REATI INTRODOTTI CON LA L. 69/2015: FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI COMMESSE CON FATTI DI LIEVE ENTITÀ' (2621 BIS C.C.) e FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI DELLE SOCIETÀ' QUOTATE (art. 2622 C.C.)**

La legge 69/2015 ha introdotto i seguenti reati presupposto:

- Il reato di **false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità**, rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis che così recita *"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale"*.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

- Il reato di **false comunicazioni sociali delle società quotate** rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 che così recita *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione"*

europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

1.2 Tutela del capitale sociale

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Tale reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli amministratori (reato proprio), consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Questo reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli amministratori, consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Va precisato che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla società controllante, in tal modo cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Va precisato che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale fattispecie di reato, i cui soggetti attivi sono, anche in questo caso, gli amministratori (reato proprio), consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Questo reato, i cui soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti, consiste nella:

1. formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La legge, ancora, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità già contemplata alla nota che precede.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Tale ipotesi di reato, i cui soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori, consiste nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in tal modo cagionando un danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.3 Tutela del regolare funzionamento della società e degli organi sociali

- IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale fattispecie di reato, il quale può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio), consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.4 Tutela penale contro le frodi

- AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Il reato si configura in caso si diffondano di notizie false, ovvero pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (Art. 2638 C. C.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

L'area di rischio maggiore si configura nel momento in cui gli amministratori trasmettono, in quanto tenuti da convenzioni e/o da norme di legge, all'ente concedente o ad altri enti territorialmente competenti documenti falsi, incompleti o frammentari.

1.6 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Il decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla Direttiva (UE) 2019/2121 volta ad armonizzare il diritto dell'Unione in tema di operazioni di trasformazione, fusione e scissione a carattere transfrontaliero.

Le nuove disposizioni introdotte con il Decreto producono effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali le società partecipanti non abbiano ancora provveduto, alla medesima data, a pubblicare il relativo progetto.

Sul fronte sanzionatorio, l'art. 54 del d.lgs 19/2023 introduce infatti nell'ordinamento penale il nuovo reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", che punisce il comportamento di chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina normativa introdotta in attuazione delle disposizioni eurounitarie – "formi documenti

in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti” al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite. Il nuovo reato è posto a tutela del rispetto della disposizione normative che prescrivono le condizioni e le modalità che devono essere osservate per il rilascio del cd. “certificato preliminare” attraverso il quale l’autorità preposta (per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio) verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell’operazione transfrontaliera (scissione, fusione e trasformazione).

In particolare, l’art. 1 del Decreto definisce:

- «operazione transfrontaliera» una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all’Unione europea (art. 1 lett. f);
- «operazione internazionale» una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’Unione europea (art. 1 lett. g).

La nuova normativa attribuisce un ruolo centrale al cd. “certificato preliminare”, il cui rilascio si inserisce nell’ambito di un articolato iter procedimentale che dovrà essere seguito dagli enti partecipanti nell’esecuzione delle menzionate operazioni, il quale prevede il compimento di una serie di adempimenti e formalità tra i quali, a titolo esemplificativo:

- i) la redazione del progetto di operazione transfrontaliera da parte degli organi di amministrazione o direzione;
- ii) a predisposizione di una relazione illustrativa relativa agli aspetti giuridici ed economici corredata dalla redazione di un esperto indipendente;
- iii) il controllo di legalità dell’operazione;
- iv) l’approvazione dell’operazione da parte degli organi societari;
- v) la pubblicità del progetto e dell’ulteriore documentazione indicata.

In particolare, il menzionato “certificato preliminare” deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 29 dal notaio in qualità di pubblico ufficiale, in quanto soggetto al quale è demandato lo svolgimento del controllo di legittimità ex ante delle operazioni transfrontaliere prima che queste producano effetto.

In conformità alle nuove disposizioni normative introdotte con l’entrata in vigore del d.lgs 19/23, la società italiana partecipante alla fusione (e, in forza del sopra menzionato richiamo operato all’art. 29, anche alla trasformazione e la scissione) dovrà richiedere il rilascio del suddetto certificato al notaio, il quale dovrà attestare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari previste per la realizzazione dell’operazione societaria.

Tale richiesta dovrà essere preventivamente supportata da parte della società richiedente da una serie di documenti, informazioni e dichiarazioni elencati nell'art. 29 co. 2 del Decreto (nonché dall'art. 30, qualora dalla fusione transfrontaliera risulti una società soggetta alla legge di altro Stato), che dovranno essere allegati alla domanda di rilascio e sulla base dei quali il notaio dovrà svolgere le proprie valutazioni.

Il rilascio del certificato preliminare dovrà avvenire da parte del notaio "senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa" e potrà essere negato dal medesimo qualora "ritenga non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione", dovendo in questo caso "comunicare senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato" in modo da consentire alla società di sanare le eventuali mancanze (cfr. art. 29).

Quanto alla struttura della fattispecie incriminatrice in esame la stessa viene a sanzionare la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29,

- formi documenti in tutto o in parte falsi;
- alteri documenti veri;
- renda dichiarazioni false;
- ometta informazioni rilevanti.

L'assenza di qualunque ulteriore specificazione consente di individuare il soggetto attivo in qualunque persona fisica che, interna o esterna all'ente, e indipendentemente dalla funzione o ruolo rivestito, partecipi – anche a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p. – all'attività preliminare di raccolta e/o predisposizione di quanto richiesto per il rilascio del menzionato "certificato preliminare".

Quanto alla condotta tipica, la stessa potrà realizzarsi sul piano materiale come condotta:

- di natura commissiva, in caso di formazione di documenti in tutto o in parte falsi, o di alterazione di documenti veri, o ancora in caso di rilascio di dichiarazioni false, o
- di natura omissiva, laddove non vengano fornite le "informazioni rilevanti".

A titolo esemplificativo, la condotta illecita descritta dalla norma penale potrà essere integrata dall'indicazione di false informazioni/dichiarazioni contenute nel progetto dell'operazione transfrontaliera o nelle relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti o nelle certificazioni attestanti l'assenza o l'avvenuto soddisfacimento dei debiti verso le amministrazioni o enti pubblici o, ancora, potrà essere commessa mediante l'occultamento di ulteriori informazioni rilevanti concernenti le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Quanto all'elemento soggettivo, si tratta all'evidenza di un reato cd. a dolo specifico, essendo previsto che il soggetto agente abbia posto in essere – con consapevolezza e volontà – le condotte tipiche descritte nella fattispecie, con l'ulteriore finalità di simulare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, sebbene quest'ultimo risultato non sia richiesto per l'integrazione del reato.

In caso di condanna, la sanzione prevista per la persona fisica è quella della reclusione da sei mesi a tre anni, alla quale segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis c.p. in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione (cfr. art. 54 co. 2). A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 19/23 viene inoltre modificato l'art. 25-ter comma 1 del d.lgs 231/01, nel quale sono richiamati i "Reati societari".

In particolare, l'art. 55 del "Decreto" inserisce, dopo la lettera s-bis) dell'art. 25 -ter d.lgs 231/01, la lettera s-ter) che:

- introduce nel catalogo dei cd. reati – presupposto il nuovo delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" di cui all'art. 54 d.lgs 19/23;
- stabilisce – nel caso di condanna – l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (il valore di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549) per cui la sanzione pecuniaria applicabile all'ente ritenuto responsabile in relazione al reato di cui all'art. 54 d.lgs 19/23 potrà essere nella specie ricompresa tra un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700. Sanzione che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25-ter co. 3 d.lgs. 231/01 potrà essere aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Non è invece prevista, come per gli altri "Reati societari" richiamati all'art. 25 ter d.lgs 231/01, l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs 231/01.

L'ente potrà dunque essere ritenuto responsabile in relazione al nuovo reato presupposto di cui all'art. 54 d.lgs 19/23 qualora alla realizzazione di tale reato abbia partecipato (anche solo a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.) un soggetto "apicale" o sottoposto" riferibile alla sua organizzazione e qualora lo stesso sia stato posto in essere (anche) nel suo interesse o vantaggio (ad es. per realizzare un'operazione transfrontaliera proficua per l'ente, pur in assenza dei requisiti prescritti dalla legge). E sempre che all'ente medesimo sia possibile rimproverare un difetto di organizzazione che abbia agevolato la commissione del suddetto reato: ad esempio, in conseguenza dell'omessa o inadeguata e/o ineffettiva adozione di meccanismi di controllo per prevenire il verificarsi del rischio- reato punito dalla norma penale, ovvero per assicurare la veridicità e la completezza delle informazioni e/o della documentazione a supporto della richiesta del certificato preliminare (cd. colpa di organizzazione).

2. Aree di rischio

Le più significative aree di rischio di commissione delle fattispecie contenute nella presente Parte Speciale sono:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. la gestione dei rapporti con la Società di revisione;
3. la gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, e riparto dei beni in sede di liquidazione;
4. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto alle comunicazioni di cui al precedente punto 1) relativi alla Società;
5. le comunicazioni tra gli Organi sociali;
6. le attività di controllo interno;
7. la gestione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
8. la gestione delle operazioni straordinarie di fusione, scissione transfrontaliere nell'ambito delle quali siano riportate false informazioni/dichiarazioni nel progetto dell'operazione o nelle relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti.

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, amministratori e dirigenti di EMAK, nonché dai Collaboratori esterni e *Partners*, i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso dovere di:

1. tenere comportamenti che non integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, sebbene non siano tali da integrare di per sé le suddette ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
2. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, alla gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire

- ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Emak;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Emak;
 4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, per la tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera corretta formazione della volontà assembleare.
 6. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nell'ambito delle operazioni transfrontaliere, in particolare nell'elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie, senza omissione alcuna, contenute nel progetto di fusione/scissione e nella relazione dell'Amministratore Delegato al CdA al fine di consentire agli investitori di esprimere un fondato giudizio in merito all'Operazione straordinaria in corso.

4. Responsabilità delle Operazioni

Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, i Consiglieri di Amministrazione e di Dirigenti.

E' compito dei Responsabili di Funzione portare a conoscenza dell'OdV, tramite appositi moduli:

- a) la piena conoscenza da parte del Responsabile del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al D.Lgs 231/01;
- b) l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'operazione.